



## Sconto

**Autore :** Edizioni Simone

**Data:** 14/10/2015

### Sconto

**Sconto bancario** [contratto di] (d. civ.) (d. comm.) (d. banc.)

Contratto in forza del quale la banca (*scontante*), previa deduzione dell'interesse, **anticipa** al cliente (*scontatario*) l'**importo di un credito** verso terzi *non ancora scaduto*, mediante la *cessione*, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.).

Questa operazione ha lo scopo di consentire allo *scontatario* di utilizzare immediatamente l'importo di un suo credito *non ancora esigibile*. L'anticipazione viene fatta dalla banca *previa deduzione dell'interesse*: dato infatti che il credito non è ancora scaduto, la banca *deduce* dal suo importo l'*interesse* (calcolato dal giorno dell'operazione a quello della scadenza) *secondo un certo saggio* (cd. **tasso di sconto**).

La cessione ha luogo *salvo buon fine*: qualora, cioè, il debitore non paghi alla scadenza, la banca può agire contro lo *scontatario* per la *restituzione della somma anticipata*.

La banca può anche scontare a sua volta il credito presso altra banca, effettuando il cd. **risconto**.

I crediti atti ad essere scontati possono suddividersi in tre categorie:

— crediti non cartolari, cioè non incorporati in *titoli di credito* [vedi] (ad es. annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali);



- crediti incorporati in titoli di credito non cambiari (ad es. assegni bancari, note di pegno);
- crediti incorporati in titolo di credito cambiari [vedi *Sconto cambiario*].

**Sconto cambiario** (d. civ.) (d. comm.)

Operazione di **Sconto** avente ad oggetto *cambiali* [vedi] (art. 1859 c.c.).

Per essere ammesse allo **Sconto** le cambiali devono possedere i seguenti requisiti:

- devono avere natura commerciale, cioè derivare da effettive operazioni di compravendita di merci;
- devono contenere almeno due firme diverse di persone notoriamente solvibili, compresa quella del cliente della banca scontante;
- devono avere scadenza non superiore a quattro mesi;
- devono essere pagabili su piazza «bancabile», vale a dire su piazza dove opera uno sportello di banca o un corrispondente abituale della banca scontante o della Banca d'Italia;



— non devono presentare clausole limitative dell'esercizio dei diritti cambiari.

Dal punto di vista tecnico-esecutivo, l'operazione di **Sconto** si articola in tre fasi.

Nella prima fase il cliente richiedente lo **Sconto** compila una distinta di presentazione dei titoli.

Nella seconda fase l'*Ufficio Portafoglio*, dopo avere accertato la regolarità formale dei titoli da scontare (requisiti essenziali, regolarità del bollo, sequenza delle girate), li trasmette al comitato di **Sconto** per il giudizio sull'ammissibilità allo **Sconto**.

Il comitato di **Sconto** compie un esame di merito dei singoli effetti e decide se accogliere o meno gli effetti oppure se accoglierne solo una parte.

La terza fase consiste nel calcolo della somma che viene messa a disposizione del cliente.